



Comune di Portopalo di Capo Passero

(Provincia di Siracusa)

Ufficio Tecnico

Tel.: 0931 / 848022 - Fax: 0931 / 842879 - E-mail: comunecp.areatecnica@tin.it - C.C. Postale 11042967 - Cod.Fisc.: 00196880892

ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 10/04/2026

OGGETTO: Misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di vegetazione, di pulizia dei fondi incolti, dei terreni agricoli, delle aree pertinenziali, dei lotti edificabili, delle scarpate, dei margini stradali e delle aree in stato di abbandono o incuria site nel territorio comunale di Portopalo di Capo Passero - Stagione antincendio 2026 e disposizioni permanenti a tutela della pubblica incolumità, dell'igiene, della salute pubblica e del decoro urbano.

IL SINDACO

quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n. 225 e della L.R. N 14 del 31.08.1998

PREMESSO che:

- in Sicilia il fenomeno degli incendi boschivi e di vegetazione presenta, per estensione, frequenza, intensità e capacità distruttiva, carattere di particolare gravità e assume rilevanza primaria ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e privata, della sicurezza del territorio, della salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico, della difesa delle produzioni agricole, della protezione delle infrastrutture e della conservazione degli ecosistemi;
- tra le condizioni che favoriscono l'innescio e la propagazione degli incendi vanno sicuramente annoverate, come principali, le condizioni meteorologiche tipiche della stagione estiva e della fase tardo-primaverile, caratterizzate da elevate temperature, scarsità di precipitazioni, prolungato irraggiamento, bassa umidità della vegetazione e frequente presenza di forti venti dai quadranti meridionali, in particolare scirocco e libeccio, fattori che determinano un rapido disseccamento del cotico erboso, delle sterpaglie, dei residui colturali e della vegetazione spontanea, con conseguente incremento del carico di combustibile vegetale e della vulnerabilità del territorio;
- concorrono, altresì, all'aumento del rischio incendio l'eccessiva antropizzazione di alcune porzioni del territorio, la presenza di insediamenti a ridosso di aree rurali o incolte, l'abbandono e la mancata manutenzione dei terreni agricoli e dei lotti, il precario stato di cura e di pulizia delle aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica e idrica, di strade pubbliche e private, di percorsi interpoderali, di scarpate, di cunette, di canalette, di muri di confine, di recinzioni, di aree pertinenziali e di altri spazi suscettibili di accumulare vegetazione secca o materiali combustibili;



Comune di Portopalo di Capo Passero

(Provincia di Siracusa)

Ufficio Tecnico

Tel.: 0931 / 848022 - Fax: 0931 / 842879 - E-mail: comunecp.areatecnica@tin.it - C.C. Postale 11042967 - Cod.Fisc.: 00196880892

- le cause antropiche, siano esse dolose, colpose o riconducibili a comportamenti imprudenti, negligenzi o imperiti, continuano a rappresentare il fattore più pericoloso ai fini dell'innescò degli incendi, anche in relazione a condotte quali l'accensione di fuochi su sterpaglie e pascoli secchi, l'abbruciamento incontrollato di residui vegetali o di rifiuti, l'impiego di attrezzature suscettibili di produrre scintille, il getto di mozziconi accesi e, in generale, l'adozione di comportamenti non conformi alle regole di prudenza e prevenzione;
- da tali condizioni deriva un grave pregiudizio per l'incolumità delle persone, per la sicurezza dei beni pubblici e privati, per la salubrità dell'ambiente urbano e rurale, per l'igiene pubblica e per il decoro della città, con particolare riguardo alle aree di interfaccia tra centro abitato e campagna, ai margini stradali, ai lotti edificabili, ai fondi incolti, alle pertinenze di abitazioni e fabbricati, alle aree prossime a infrastrutture e reti di servizio;
- nel territorio del Comune di Portopalo di Capo Passero risultano presenti, sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, aree private e fondi agricoli in stato di abbandono o insufficiente manutenzione, caratterizzati dalla presenza di rovi, sterpaglie, vegetazione infestante, residui secchi, necromassa, rifiuti o altri materiali combustibili, suscettibili di costituire facile esca per l'innescò del fuoco e di favorirne la rapida propagazione anche verso edifici, infrastrutture, sedi viarie, reti di servizio e zone urbanizzate;

PRESO ATTO che:

- il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di vegetazione (Piano AIB), approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 302 del 13 luglio 2023 e con D.P. Reg. n. 560 del 2 agosto 2023, costituisce il quadro programmatico regionale vigente in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di vegetazione;
- il D.A. n. 63/Gab. del 12 marzo 2026 ha fissato per l'anno 2026 la data di apertura della stagione antincendio boschivo al 15 maggio 2026 e la relativa chiusura al 31 ottobre 2026, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, come richiamato nel materiale da te fornito;
- il Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, con nota prot. n. 012495 del 6 marzo 2026, assunta al protocollo del Comando al n. 21193 del 9 marzo 2026, ha acquisito le prescritte intese del Dipartimento regionale della Protezione civile, come previsto dal comma 1 dell'art. 15 della L.R. n. 1/2024;
- il Servizio 4 "Antincendio Boschivo" del Comando del Corpo Forestale, con nota prot. n. 15543 del 19 febbraio 2026, integrata dalla nota prot. n. 16266 del 23 febbraio 2026, ha rappresentato, sulla base di elaborazioni statistiche dei dati storici e del sistema ASTUTO, che il periodo dal 15 maggio al 31 ottobre assicura una copertura



Comune di Portopalo di Capo Passero

(Provincia di Siracusa)

Ufficio Tecnico

Tel.: 0931 / 848022 - Fax: 0931 / 842879 - E-mail: comunecp.areatecnica@tin.it - C.C. Postale 11042967 - Cod.Fisc.: 00196880892

teorica superiore al 98,6% degli eventi e oltre il 99% della superficie percorsa dal fuoco, con picco assoluto degli eventi nella prima decade di agosto;

ACCERTATO che:

- la situazione concreta del territorio comunale, per le sue caratteristiche geomorfologiche, insediative e agricole, per la presenza di terreni incolti, di lotti non edificati, di aree periurbane e di interfaccia urbano-rurale, richiede l'adozione di prescrizioni preventive puntuali e immediatamente cogenti;
- l'omessa pulizia, l'omessa rimozione della vegetazione secca, il mancato decespugliamento, la mancata realizzazione di fasce di protezione e la permanenza di accumuli di materiale combustibile in fondi, pertinenze e aree scoperte costituiscono fattori di aggravamento del rischio, idonei a determinare situazioni di pericolo anche attuale per la pubblica e privata incolumità;
- la necessità di intervenire non riguarda soltanto il periodo di massimo rischio incendi, ma anche i restanti periodi dell'anno, ogniqualvolta sussistano condizioni di grave incuria, abbandono, degrado o accumulo di vegetazione secca o rifiuti tali da incidere, oltre che sulla prevenzione del rischio incendio, anche sull'igiene, sulla sanità pubblica, sulla sicurezza urbana e sul decoro del territorio;

VISTI E RICHIAMATI:

- la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 14 aprile 2006, n. 14;
- la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e in particolare l'art. 12;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli artt. 182, comma 6-bis, 183, 184, 185, 192, 255, 256 e 256-bis;
- il Titolo III del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in materia di prevenzione incendi;
- la legge 11 agosto 2014, n. 116;
- la legge 8 novembre 2021, n. 155;
- il D.A. Territorio e Ambiente n. 234/Gab del 30 settembre 2014;
- il D.P. Regione Sicilia n. 297 del 4 giugno 2008;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2020;
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007;
- gli artt. 423, 423-bis, 424, 425, 449 e 650 del Codice Penale;



Comune di Portopalo di Capo Passero

(Provincia di Siracusa)

Ufficio Tecnico

Tel.: 0931 / 848022 - Fax: 0931 / 842879 - E-mail: comunecp.areatecnica@tin.it - C.C. Postale 11042967 - Cod.Fisc.: 00196880892

RILEVATO che la precedente Ordinanza sindacale del Comune di Portopalo di Capo Passero per l'anno 2025 aveva già imposto, tra l'altro, obblighi di pulizia dei fondi, realizzazione di fasce parafuoco, obbligo di comunicazione al Comando di Polizia Municipale e divieti di accensione di fuochi nel periodo di massimo rischio, costituendo precedente amministrativo comunale coerente con l'attuale assetto regolatorio e con la necessità di aggiornamento per l'anno 2026;

RITENUTO

- necessario e urgente adottare, senza indugio, un provvedimento prescrittivo generale avente efficacia sull'intero territorio comunale, diretto a prevenire l'insorgere e il diffondersi degli incendi, a ridurre il carico di combustibile vegetale e a imporre ai soggetti interessati obblighi manutentivi specifici, chiari e verificabili;
- necessario precisare che la presente Ordinanza integra e specifica, nel contesto del territorio comunale, gli obblighi e i divieti già desumibili dall'ordinamento statale e regionale, senza sostituirli né limitarli, ma rendendoli maggiormente determinati ed esigibili ai fini della prevenzione, della vigilanza e dell'eventuale repressione delle condotte omissive o commissive pericolose;

ORDINA

Art. 1 - Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

La presente Ordinanza si applica a tutti i proprietari, comproprietari, usufruttuari, affittuari, conduttori, possessori, concessionari, detentori o comunque a chiunque, a qualsiasi titolo, abbia la disponibilità giuridica o materiale di terreni, fondi agricoli, aree incolte, lotti edificabili, aree a verde, giardini, cortili, piazzali, pertinenze di fabbricati, aree produttive dismesse, scarpate, margini stradali, aree limitrofe a recinzioni, muri di confine, canalette, fossi, cunette, aree prossime a impianti o linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, nonché di ogni altra superficie privata ricadente nel territorio comunale suscettibile di costituire pericolo di incendio o di pregiudicare la sicurezza, l'igiene, la salute pubblica e il decoro urbano.

Art. 2 - Obbligo generale di pulizia, decespugliamento e rimozione del materiale combustibile

Entro il **15 maggio 2026**, e successivamente con obbligo di mantenimento in permanenza delle condizioni di sicurezza, i soggetti di cui all'art. 1 devono provvedere, a propria cura e spese, alla pulizia integrale delle aree di rispettiva competenza, mediante:



Comune di Portopalo di Capo Passero

(Provincia di Siracusa)

Ufficio Tecnico

Tel.: 0931 / 848022 - Fax: 0931 / 842879 - E-mail: comunecp.areatecnica@tin.it - C.C. Postale 11042967 - Cod.Fisc.: 00196880892

- la rimozione di sterpaglie, rovi, erbe infestanti, vegetazione spontanea, arbusti secchi, fieno, residui colturali, necromassa, ramaglie, fogliame secco e, in generale, di ogni materiale vegetale suscettibile di costituire esca o alimento per il fuoco;
- il decespugliamento e lo sfalcio delle superfici invase da vegetazione erbacea o arbustiva secca o in fase di disseccamento;
- la rimozione di rifiuti di qualsiasi natura, di depositi incontrollati, di materiali plastici, cartacei, lignei, tessili, metallici, di imballaggi, di materiali di risulta e di ogni altro elemento combustibile o comunque idoneo ad aggravare il rischio;
- la potatura e il taglio dei rami, degli arbusti e delle formazioni vegetali che si protendano su strade, marciapiedi, banchine, cunette, percorsi di uso pubblico, recinzioni, impianti e linee di servizio, con obbligo di rimozione immediata del materiale di risulta;
- l'eliminazione di ogni condizione di abbandono o degrado che possa creare pericolo di incendio o compromettere l'accessibilità e la sicurezza dei luoghi.

L'obbligo di cui al presente articolo riguarda espressamente anche i lotti edificabili non utilizzati, le aree pertinenziali di abitazioni singole, villette, edifici residenziali, strutture ricettive, insediamenti produttivi, capannoni, magazzini, depositi, case sparse e fabbricati rurali, ancorché non stabilmente abitati.

Art. 3 - Fasce di protezione e parafuoco

I soggetti obbligati devono effettuare, in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, recinzioni, muri perimetrali, aree di sosta, parcheggi, ferrovie, linee elettriche, telefoniche e idriche, nonché lungo i confini del fondo, adeguate fasce di protezione prive di vegetazione secca e di materiale combustibile.

Tali fasce dovranno avere le seguenti larghezze minime:

- **non inferiore a metri 10,00** nei terreni pianeggianti;
- **pari ad almeno metri 20,00** nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20%;
- **pari ad almeno metri 50,00** nei terreni con pendenza superiore al 50%.

Le fasce dovranno essere mantenute in piena efficienza per tutta la stagione antincendio e ogniqualvolta le condizioni della vegetazione impongano ulteriori interventi manutentivi.

In presenza di situazioni particolari di rischio, prossimità a edifici, impianti sensibili, reti tecnologiche o aree di interfaccia urbano-rurale, resta a carico dei soggetti obbligati l'adozione di ogni ulteriore misura tecnicamente necessaria a impedire la propagazione del fuoco.



Comune di Portopalo di Capo Passero

(Provincia di Siracusa)

Ufficio Tecnico

Tel.: 0931 / 848022 - Fax: 0931 / 842879 - E-mail: comunecp.areatecnica@tin.it - C.C. Postale 11042967 - Cod.Fisc.: 00196880892

Art. 4 - Aree in prossimità di impianti, reti e infrastrutture

L'obbligo di pulizia e messa in sicurezza si estende in modo espresso alle aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, di strade di qualsiasi classificazione, di tracciati interpoderali, di banchine, di scarpate, di fossi, di cunette, di muri di contenimento, di recinzioni e di altri manufatti o infrastrutture.

I soggetti obbligati devono provvedere anche al taglio della necromassa, dei rami secchi, delle piante o dei rovi che si protendono sui cigli stradali o in aree suscettibili di ostacolare il transito, l'accesso ai mezzi di soccorso o la visibilità, con rimozione obbligatoria del materiale di risulta.

Art. 5 - Colture cerealicole e foraggere

I proprietari, possessori o conduttori di colture cerealicole e/o foraggere sono tenuti a realizzare una fascia arata o comunque una fascia protettiva di larghezza non inferiore a **metri 3,00**, o in ogni caso tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti o confinanti.

Per i fondi di estensione pari o superiore a 10 ettari, la fascia protettiva dovrà essere realizzata lungo il perimetro dell'intero fondo.

A conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, i soggetti interessati dovranno, altresì, predisporre prontamente sul suolo agricolo una fascia protettiva sgombera da residui di vegetazione, per la larghezza continua di almeno **metri 10,00**, idonea a prevenire la propagazione del fuoco alle aree limitrofe e confinanti.

Art. 6 - Obbligo di mantenimento e non mera esecuzione iniziale

Gli interventi prescritti con la presente Ordinanza non si esauriscono con il loro iniziale compimento entro il termine del 15 maggio 2026, ma devono essere mantenuti efficaci e ripetuti ogniqualvolta necessario, in relazione alla ricrescita della vegetazione, alle condizioni climatiche, allo stato dei luoghi e al permanere del rischio.

La semplice esecuzione iniziale degli interventi non esonera dall'obbligo di successiva manutenzione continua.

Art. 7 - Divieti nel periodo di massimo rischio incendi

Nel periodo compreso tra il **15 maggio 2026** e il **31 ottobre 2026**, dichiarato di massimo rischio per gli incendi boschivi e di vegetazione, è fatto assoluto divieto, su tutto il territorio comunale, di:



Comune di Portopalo di Capo Passero

(Provincia di Siracusa)

Ufficio Tecnico

Tel.: 0931 / 848022 - Fax: 0931 / 842879 - E-mail: comunecp.areatecnica@tin.it - C.C. Postale 11042967 - Cod.Fisc.: 00196880892

- accendere fuochi di qualsiasi genere all'aperto;
- bruciare stoppie, sterpaglie, erba secca, residui di sfalcio, residui di potatura, ramaglie, canne, residui agricoli o forestali, nonché qualsiasi altro materiale vegetale;
- effettuare l'abbruciamento di rifiuti o di materiali diversi da quelli consentiti dall'ordinamento, fermo restando che l'abbruciamento di rifiuti resta comunque vietato in ogni periodo dell'anno;
- utilizzare fiamme libere, apparecchiature o strumenti che producano scintille o faville in prossimità di aree boscate, cespugliate, arborate, incolte, coltivate o ricoperte da vegetazione secca;
- gettare fiammiferi, mozziconi, sigari, sigarette o altri materiali accesi lungo strade, sentieri, piazzole, terreni, aree verdi o spazi suscettibili di combustione;
- sostare o parcheggiare veicoli con parti meccaniche surriscaldate a contatto con sterpaglie o vegetazione secca;
- compiere qualsiasi attività che, per le sue modalità concrete di svolgimento, per la natura dei materiali impiegati o per le condizioni ambientali esistenti, possa determinare anche solo potenzialmente l'innesco o la propagazione di incendi.

Art. 8 - Disciplina della combustione controllata fuori dal periodo di massimo rischio

Fuori dal periodo di massimo rischio e nei soli limiti consentiti dall'ordinamento vigente, la combustione del materiale agricolo o forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture può essere effettuata esclusivamente:

- in piccoli cumuli;
- in quantità giornaliera non superiore a tre metri steri per ettaro;
- nelle sole fasce orarie **dalle ore 05:30 alle ore 08:30 e dalle ore 17:00 alle ore 23:00**;
- all'interno di aree preventivamente ripulite e idoneamente perimetrate;
- con la presenza continua di almeno un operatore adulto che presieda l'attività fino al completo spegnimento di fiamme, faville e braci;
- in assenza di vento, di condizioni meteorologiche sfavorevoli, di stato di allerta o di qualunque elemento di rischio ulteriore.

Resta fermo che, **nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi** dichiarati dalla Regione (15 Maggio 2026 - 15 Ottobre 2026), **la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata**, secondo quanto già richiamato anche nella precedente Ordinanza Sindacale 2025.

Art. 9 - Smaltimento e gestione del materiale di risulta



Comune di Portopalo di Capo Passero

(Provincia di Siracusa)

Ufficio Tecnico

Tel.: 0931 / 848022 - Fax: 0931 / 842879 - E-mail: comunecp.areatecnica@tin.it - C.C. Postale 11042967 - Cod.Fisc.: 00196880892

Tutti i residui provenienti dalle operazioni di pulizia, decespugliamento, sfalcio, potatura e manutenzione dovranno essere rimossi e gestiti nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale.

Ai soggetti incaricati da enti pubblici o privati delle attività di pulizia è fatto espresso divieto di bruciare il materiale di risulta, il quale dovrà essere destinato al recupero o avviato a smaltimento secondo legge.

Art. 10 - Comunicazione di avvenuto adempimento

I soggetti obbligati che abbiano provveduto all'esecuzione degli interventi entro il termine del **15 maggio 2026** sono tenuti a darne comunicazione al **Comando di Polizia Municipale** entro e non oltre i **sette giorni successivi**.

Decorso infruttuosamente tale termine, il Comune potrà procedere all'accertamento diretto dello stato dei luoghi e delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi imposti con la presente Ordinanza.

La mancata comunicazione non sostituisce né esclude il dovere sostanziale di adempimento, ma rileva ai fini istruttori e di vigilanza.

Art. 11 - Accertamento, diffida e intervento sostitutivo

L'accertata violazione degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza costituisce titolo per l'avvio del procedimento amministrativo nei confronti dei soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiere entro termine congruo, salva l'adozione immediata delle misure ritenute necessarie in presenza di situazioni di urgenza o di pericolo imminente.

In caso di ulteriore inottemperanza, ovvero qualora la mancata esecuzione delle attività prescritte determini o possa determinare pericolo per la pubblica incolumità, il Comune procederà in via sostitutiva all'esecuzione degli interventi necessari, con **addebito integrale delle spese sostenute**, dirette e indirette, nei confronti dei soggetti obbligati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'ordinamento.

L'assenza di riscontro alla diffida e il permanere delle condizioni di pericolo costituiranno formale presupposto per la constatazione d'ufficio dell'inottemperanza.

Art. 12 - Responsabilità



Comune di Portopalo di Capo Passero

(Provincia di Siracusa)

Ufficio Tecnico

Tel.: 0931 / 848022 - Fax: 0931 / 842879 - E-mail: comunecp.areatecnica@tin.it - C.C. Postale 11042967 - Cod.Fisc.: 00196880892

I soggetti obbligati rispondono dei danni che, a causa dell'inosservanza della presente Ordinanza, dovessero verificarsi a carico di persone, animali, beni mobili o immobili, infrastrutture, impianti, colture, aree naturali o altri beni pubblici e privati.

Restano impregiudicate le responsabilità civili, amministrative, contabili e penali previste dalla legge.

Art. 13 - Sanzioni

I trasgressori saranno sanzionati amministrativamente con importo pecuniario da €. 51,00 (euro cinquantuno/00) a €. 258,00 (euro duecentocinquatotto/00).

Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio durante il periodo di grave pericolosità, quali ad esempio la mancata pulizia delle aree di proprietà e/o possesso, in prossimità delle aree a rischio incendio boschivo, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad €. 1.032,00 e non superiore ad €. 10.329,00 ai sensi dell'art. 10 della L. n° 353/2000.

Gli inadempimenti, oltre ad essere perseguiti civilmente per il risarcimento dei danni a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili ed immobili, saranno denunciati anche penalmente ai sensi degli artt. 423, 123 bis, 424, 425, 449 e 650 del C. P. per la mancata osservanza delle presente ordinanza.

Resta salva l'applicazione del decreto legislativo n. 152/2006 nei casi di abbruciamento illecito di rifiuti, deposito incontrollato o altre violazioni ambientali.

Art. 14 - Vigilanza ed esecuzione

All'esecuzione, alla vigilanza, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvedono, per quanto di rispettiva competenza:

- il Comando di Polizia Municipale;
- il Servizio comunale di Protezione Civile;
- l'Ufficio Tecnico Comunale per i profili di competenza e gli eventuali interventi sostitutivi;
le Forze dell'Ordine;
- ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria abilitato dalle vigenti disposizioni.

Gli enti pubblici proprietari o gestori di strade, pertinenze stradali, aree pubbliche, reti, impianti o infrastrutture insistenti nel territorio comunale sono tenuti, per quanto di



Comune di Portopalo di Capo Passero

(Provincia di Siracusa)

Ufficio Tecnico

Tel.: 0931 / 848022 - Fax: 0931 / 842879 - E-mail: comuneecp.areatecnica@tin.it - C.C. Postale 11042967 - Cod.Fisc.: 00196880892

rispettiva competenza, a provvedere alla pulizia e messa in sicurezza delle aree di pertinenza entro i termini utili alla prevenzione del rischio.

Art. 15 - Efficacia temporale

Le prescrizioni relative al divieto assoluto di accensione fuochi e combustione di materiale vegetale si applicano nel periodo di massimo rischio incendi compreso tra il **15 maggio 2026 e il 31 ottobre 2026**, come fissato per l'anno 2026.

Le prescrizioni concernenti la pulizia dei fondi, la rimozione dello stato di incuria, la manutenzione delle aree, l'eliminazione della vegetazione secca, dei rifiuti e dei materiali combustibili, nonché la tutela dell'igiene, della salute pubblica, della sicurezza urbana e del decoro, mantengono efficacia per l'intero anno solare 2026 e, comunque, sino all'adozione di diverso provvedimento sostitutivo o di revoca.

Art. 16 - Invito alla cittadinanza

È fatto appello al senso civico della cittadinanza affinché siano adottati comportamenti prudenti e collaborativi. In caso di avvistamento di incendio o principio di incendio, chiunque è invitato ad avvertire con la massima sollecitudine il **Numero Unico di Emergenza 112**, nonché il Comando di Polizia Municipale per quanto di competenza locale.

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente e diffusa sul territorio comunale con ogni mezzo ritenuto idoneo alla più ampia conoscenza da parte della cittadinanza;
- che la presente Ordinanza sia notificata o trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, al Comando di Polizia Municipale, all'Ufficio Tecnico Comunale, al Servizio comunale di Protezione Civile e alla Stazione Carabinieri di Portopalo di Capo Passero;
- che la presente Ordinanza sia altresì trasmessa alla Prefettura di Siracusa, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, alla Presidenza della Regione Siciliana, all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, al Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana - Distaccamento territorialmente competente, al Dipartimento regionale della Protezione Civile - Servizio di Siracusa, alla Questura di Siracusa, al Commissariato di Pubblica Sicurezza competente per territorio, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e al Distaccamento competente, nonché agli enti pubblici proprietari o gestori di strade e infrastrutture insistenti nel territorio comunale;



Comune di Portopalo di Capo Passero

(Provincia di Siracusa)

Ufficio Tecnico

Tel.: 0931 / 848022 - Fax: 0931 / 842879 - E-mail: comunecp.areatecnica@tin.it - C.C. Postale 11042967 - Cod.Fisc.: 00196880892

- che le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando, nei casi di accertata violazione, i provvedimenti di competenza;
- che il presente provvedimento, avuto riguardo alle finalità di tutela immediata della pubblica incolumità, della sicurezza del territorio, dell'igiene e sanità pubblica e della prevenzione del rischio incendi, è **immediatamente esecutivo dalla data della sua pubblicazione**.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni, nei termini di legge.

Dalla Residenza Municipale, li 10/04/2026

IL SINDACO




(Rachele Rocca)